



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/12/2009

=====

ADDI' 11/12/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIC	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DI STEFANO - MANCINI - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 947

Oggetto:

Art. 53, comma 3 bis della Lr 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche. Approvazione criteri per la determinazione dell'indennità di occupazione da destinare agli occupanti senza titolo di alloggi di E.R.P., ai quali non può applicarsi l'assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell'art. 53 della Lr n. 27/2006, per carenza del requisito del reddito.





947 11 DIC. 2009 *pr*

OGGETTO: Art. 53, comma 3 bis della Lr 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche. Approvazione criteri per la determinazione dell'indennità di occupazione da destinare agli occupanti senza titolo di alloggi di E.R.P., ai quali non può applicarsi l'assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell'art. 53 della Lr n. 27/2006, per carenza del requisito del reddito.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Lr 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;

VISTO il Rr 06 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la Lr 06 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche con la quale si è provveduto all'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTA la Lr 06 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche concernente "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTA la Lr 03 settembre 2000, n. 30 e successive modifiche concernente "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTO il Rr 20 settembre 2000, n. 2 e successive modifiche per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa;

VISTA la determinazione del Direttore regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale n. B3870 del 9 settembre 2009 con la quale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) della Lr n.12/1999, sono stati aggiornati i limiti di reddito per l'accesso e la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di E.R.P.;

PREMESSO che:

- con Lr 28 dicembre 2006, n. 27, successivamente modificata con Lr 19 luglio 2007, n. 11, sono state emanate, al Capo III, norme in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per quanto riguarda, fra l'altro, i canoni di locazione degli alloggi ed i limiti massimi di reddito per l'accesso e per la decadenza dall'assegnazione;
- in particolare, l'art. 50 della Lr n. 27/2006, come modificato dall'art. 3 della Lr n.11/2007, al comma 2bis determina in euro 18.000,00 il limite di reddito annuo per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ed il limite di reddito per la decadenza calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l'accesso;
- l'art. 53, comma 3bis della Lr n. 27/2006, prevede che gli occupanti senza titolo per i quali non trova applicazione l'assegnazione in regolarizzazione ai sensi del presente articolo, per carenza del requisito del reddito, sono tenuti al pagamento, per il periodo di permanenza nell'alloggio, di una indennità di occupazione determinata, in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 5, della Lr n. 12/1999, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento agli accordi territoriali previsti dall'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare dell'occupante;



947 11 DIC. 2009

CONSIDERATO che:

- con riferimento alla "Convenzione nazionale" di cui all'art. 4, comma 1 della Legge n. 431/1998 ed al relativo D.M. 30 dicembre 2002, sono stati stipulati dalle organizzazioni interessate e depositati presso i competenti comuni Accordi Territoriali locali finalizzati alla definizione del valore del canone di locazione;
- i suddetti Accordi individuano all'interno del territorio comunale zone omogenee e, per ciascuna di queste, fasce di oscillazione del canone di locazione per valori al mq. mensile, in considerazione di elementi oggettivi riferiti all'alloggio;
- i criteri di carattere oggettivo come sopra riportati, possono essere ritenuti congrui ed utili per la determinazione dell'indennità di occupazione oggetto della presente deliberazione, a cui concorrono i redditi calcolati in maniera convenzionale secondo il combinato disposto dell'art. 21, comma 1 della Legge 457/1978 e s.m. e dell'art. 50, comma 2 bis della Lr n. 27/2006 e s.m.;

ESPERITE le procedure di concertazione con le parti sociali nel corso delle quali, nella riunione del 24 luglio 2009, le organizzazioni sindacali rappresentative dell'inquilinato hanno evidenziato la necessità di dare piena attuazione agli impegni assunti con l'atto sottoscritto in data 16 ottobre 2006;

RITENUTO, sulla base di quanto esposto e nelle more dell'attuazione degli impegni di cui sopra, necessario approvare ai sensi dell'art. 53, comma 3bis della Lr n. 27/2006 e s.m. i "Criteri per la determinazione dell'indennità di occupazione da destinare agli occupanti senza titolo di alloggi di E.R.P., ai quali non può applicarsi l'assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell'art. 53 della Lr n. 27/2006, per carenza del requisito del reddito" di cui all'**Allegato A** che forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTO che ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Regione Lazio, la Giunta dimissionaria resta in carica limitatamente all'ordinaria amministrazione;

all'unanimità

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 53, comma 3bis della Lr 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche ed in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 5, della Lr n.12/1999, l'**Allegato A** che forma parte integrante della presente deliberazione, concernente "Criteri per la determinazione dell'indennità di occupazione da destinare agli occupanti senza titolo di alloggi di E.R.P., ai quali non può applicarsi l'assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell'art. 53 della Lr n. 27/2006, per carenza del requisito del reddito".

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito della Regione Lazio.



Allegato A

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACCNIS

ROMA 17 DIC. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 947 *MA*
11 DIC. 2009




Allegato A

Criteri per la determinazione dell'indennità di occupazione da destinare agli occupanti senza titolo di alloggi di E.R.P., ai quali non può applicarsi l'assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell'art. 53 della Lr n. 27/2006, per carenza del requisito del reddito.


1. Le presenti disposizioni trovano applicazione a partire dalla data di entrata in vigore della Lr 19 luglio 2007, n. 11/2007 (31 luglio 2007), che ha introdotto l'art. 53, comma 3bis della Lr 28 dicembre 2006, n. 27.
2. L'indennità di occupazione calcolata ai sensi del predetto art. 53 comma 3bis è applicata solo per il periodo di occupazione successivo alla data del 31 luglio 2007. Di contro, al periodo di occupazione antecedente a tale data, si applicherà la normativa generale di cui all'art. 15, comma 5, della Lr n. 12/1999.
3. Ai fini del computo dell'indennità di cui all'art. 53 comma 3bis, il periodo di permanenza nell'alloggio va riferito al periodo di occupazione che intercorre dalla data di entrata in vigore della disposizione suddetta sino al momento del rilascio dell'immobile.
4. L'indennità di occupazione di cui all'art. 53, comma 3bis, in rapporto ed in misura proporzionale al reddito convenzionale del nucleo familiare, è graduata e determinata sulla base degli Accordi Territoriali, con l'individuazione di n. 4 fasce reddituali, di seguito riportate, alle quali applicare gli aumenti progressivi dell'indennità, a partire dalla fascia reddituale collocata sopra il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, sino alla fascia massima reddituale superiore al 100 per cento di quella relativa alla decadenza dall'assegnazione:
 - a. inquilini con reddito convenzionale superiore a quello stabilito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e fino al reddito convenzionale stabilito per la decadenza dall'assegnazione: si applica l'importo minimo della fascia minima dell'Accordo Territoriale presso il comune ove è ubicato l'alloggio, o in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della provincia;
 - b. inquilini con reddito convenzionale superiore a quello stabilito per la decadenza dall'assegnazione e fino al reddito convenzionale aumentato del 50 per cento rispetto al limite della decadenza: si applica l'importo minimo della fascia media dell'Accordo Territoriale presso il comune ove è ubicato l'alloggio, o in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della provincia;
 - c. inquilini con reddito convenzionale superiore a quello massimo indicato alla lettera b) e fino al reddito convenzionale aumentato del 100 per cento rispetto al limite della decadenza: si applica l'importo massimo della fascia media dell'Accordo Territoriale presso il comune ove è ubicato l'alloggio, o in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della provincia;

MA
IL DIRETTORE
(arch. Antonio Sperandio)



- d. inquilini con reddito convenzionale superiore a quello massimo indicato alla lettera c): si applica l'importo massimo della fascia massima dell'Accordo Territoriale presso il comune ove è ubicato l'alloggio, o in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della provincia.
- 5. Oltre all'indennità determinata così come disposto nel presente provvedimento, saranno dovuti i rimborsi per i servizi, computati dall'Ente proprietario o gestore dell'alloggio.




IL DIRETTORE
(arch. Antonio Sperandio)